



# COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

## Provvedimento del Sindaco

**COPIA**

**N. 23 del registro**

**Data 03.04.2020**

**Oggetto:** Resistenza al ricorso per Cassazione promosso dai sigg.ri xxxxxxxxxx.  
Nomina legale dell'Ente.

---

L'anno duemilaventi, il giorno tre, del mese di aprile, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

– dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

– dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'Area 2 “Economico-finanziaria”;

### **Determina**

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Resistenza al ricorso per Cassazione promosso dai sigg.ri xxxxxxxxxx. Nomina legale dell'Ente», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

**Il Sindaco**

dott.ssa Rosalia Stadarelli – firmato digitalmente

## **Il responsabile dell'Area 1 "Affari generali ed istituzionali"**

Premesso:

Che con provvedimento del Sindaco n. 11 del 7 marzo 2017, è stato determinato di resistere al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso dai sigg.ri xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx e xxxxxxxxx, rappresentati e difesi dall'avv. Ignazio Fiore, per chiedere, tra l'altro, *rejectis adversis* quanto segue:

- a) Accertare e dichiarare la nullità (e/o annullabilità o qualsivoglia altra statuizione) della trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'immobile, in quanto operata in base ad un titolo invalido o legislativamente non previsto ex art. 2643 c.c.;
- b) Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione, ai sensi dell'art. 2668, e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari al ripristino dello *status quo ante* e/o ogni altro atto ritenuto opportuno dal Tribunale nel rispetto del più generale principio della continuità delle trascrizioni;
- c) Invitare il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a comparire e costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'art. 702 bis c. 4 c.p.c., innanzi al Tribunale di Termini Imerese, all'udienza fissata per il 03.04.2017, con espresso avviso che non comparendo e non costituendosi, verrà dichiarato in contumace, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 702 bis c. 3 e commi 3, 4, 38 e 167 c.p.c. i, e si procederà comunque nei suoi confronti per ivi sentire e accogliere le sopra indicate conclusioni;
- d) Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di non aver ricevuto alcun acconto;
- e) Con salvezza di ogni diritto e azione;

Che con la sopra richiamata deliberazione n. 11/2017, è stato nominato legale dell'Ente l'avv. Michelangelo Vitale del foro di Palermo, quale legale del Comune di Misilmeri per difenderlo e rappresentarlo nel giudizio di cui sopra;

Che il Giudice del Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza del 04.04.2017 afferente al giudizio di cui sopra, iscritto al n. 3629/2016 r.g.a.c., definitivamente pronunciando, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso;

Che con atto di citazione in appello, notificato a questo Ente dall'avv. Ignazio Fiore, mediante raccomandata A/R del 04.05.2017, ed acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 09.05.2017, al n. 14569, i sigg.ri xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx e xxxxxxxxx, rappresentati e difesi dall'avv. Ignazio Fiore, citano il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, all'udienza del 15.09.2017, per chiedere la riforma integrale e/o parziale dell'ordinanza del 04.04.2017, sopra citata, emessa dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese;

Che con Provvedimento del Sindaco n. 31 del 04.07.2017 il Comune di Misilmeri stabiliva di opporre resistenza al sopra citato atto di citazione in appello, nominando, quale legale di fiducia l'avv. M. Vitale;

Che il giudizio in appello si è concluso favorevolmente per il Comune di Misilmeri in quanto il Giudice, con sentenza della Corte di Appello di Palermo, Sezione Civile II, n. 1682/2019 del 12.08.2019 – RG 1171/2017 – rigettava *in toto* il gravame proposto dagli appellanti;

Vista la pec assunta al protocollo generale del Comune in data 03.03.2020 al n. 7842, con la quale l'avv. M. Vitale, inoltrando il ricorso per Cassazione dei sigg.ri xxxxxxxxxxxx per l'annullamento della sopra citata sentenza di appello, rappresenta di valutare l'opportunità della costituzione e, in caso positivo, di conferire incarico ad altro legale cassazionista;

Vista la propria nota prot. n. 10080 del 30.03.2020, con la quale al Responsabile dell'Area 4 "Urbanistica", ai sensi della vigente disciplina comunale degli incarichi legali, è stato chiesto di relazionare in merito e dato atto che il predetto Funzionario Responsabile ha inoltrato la relazione richiesta concludendo che si rende evidente la necessità della resistenza all'odierno ricorso degli eredi xxxxxxxx alla Corte di Cassazione e la nomina di un legale, in ragione dei prevalenti interessi pubblici più volte ribaditi da questo Ente;

Considerato che, anche in ragione di quanto rappresentato dal Funzionario dell'Area 4 "Urbanistica", con nota prot. n. 10083 del 30.03.2020, si rende oltremodo necessario procedere alla resistenza al giudizio in Cassazione per svariati motivi che qui, succintamente, si riportano:

- il giudizio de quo, come tutti gli altri precedenti, trae origine da una lunga vicenda giudiziaria legata all'immobile abusivo denominato "xxxxxxxxxxxxxxxx";

- le vicende costruttive dell'edificio sito in Misilmeri nella via xxxxxxxxxxx - composto da otto piani fuori terra adibito a civile abitazione riportato al n.c.t. al foglio xx, part. xxxx – xxxx – xxxx di sup. coperta m.q. xxx - hanno origine alla fine degli anni '80 del secolo scorso; la costruzione, nata nella sua interezza in assenza di titoli abilitativi, ha rappresentato un caso emblematico dell'abusivismo edilizio che ha gravemente compromesso il territorio misilmerese nell'ultimo quarantennio, condizionandone lo sviluppo urbanistico, ambientale ed economico;

- l'attività di repressione condotta sull'immobile ha visto tre passaggi amministrativi fondamentali:

a) a causa della natura abusiva dell'opera, giusta nota di trascrizione numero 141 del 24.01.1994 del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato, il Comune risulta legittimo proprietario. Invero, in data 18 dicembre 1998, l'immobile veniva iscritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo a favore della ditta xxxxxxxx. Successivamente, accertata la produzione di una certificazione falsa, il Conservatore dei Registri Immobiliari, in data 15 febbraio 2000, procedeva ad annullare la trascrizione del 1998 e, d'ufficio, con note n. 133 del 10 maggio 2000 e n. 147 del 4 aprile 2000, riscriveva a favore del Comune l'immobile di cui sopra, a far data dal 1994, e denunciava l'interessato innanzi all'Autorità giudiziaria competente;

b) Con atto deliberativo n. 50 del 3 maggio 2005, la Commissione Straordinaria dichiarava, tra l'altro, ai sensi della legge 47/85 "l'esistenza di prevalenti interessi pubblici", destinando l'opera ad edilizia scolastica;

c) con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 04/06/2015 veniva confermata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e contestualmente veniva modificata la destinazione d'uso da "edilizia scolastica", stabilita dalla deliberazione n. 50 del 03/05/2005, a edilizia pubblica residenziale e a uffici pubblici;

- la resistenza si inserisce all'interno del percorso di legalità che ha ispirato e ispira costantemente l'azione dell'A.C.;

- il Comune, pertanto, non può restare contumace nel giudizio in ragione di tutto quanto sopra esplicitato;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale;

Ritenuto, altresì, che per tale importante e delicato incarico, attese le sue refluenze, si può ricorrere al vigente elenco comunale degli avvocati;

Viste le pec del 30.03.2020, con le quali a n. due professionisti inseriti nel citato elenco, di comprovata esperienza e competenza professionale, con i quali questo Ente, in passato, ha intrattenuto altri rapporti conseguendo risultati positivi, è stato chiesto di inoltrare preventivo di spesa in ribasso rispetto al valore predeterminato dall'ufficio calcolato ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;

Vista la nota pec dell'avv. Stefano Polizzotto, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 01.04.2020 al n. 10222, con la quale lo stesso ha trasmesso il preventivo di spesa, più vantaggioso per questo Ente rispetto all'altro pervenuto, comportante una spesa pari a € 4.941,67, comprese spese generali al 10%, cpa e iva formulato in ribasso rispetto ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 dando atto che in caso di totale soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, sarà decurtato del 25% e del 10% qualora dovesse verificarsi una soccombenza parziale;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina recanti disposizioni in merito al disciplinare di incarico da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa, pari ad euro 4.941,67 da imputare all'intervento cod. 01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitrati e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2020, in corso di formazione;

Visto il Cig: Z4C2C99EB7;

Viste le linee guida dell'Anac in materia di affidamento dei servizi legali, adottate con deliberazione n. 907 del 24.10.2018;

Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione speciale – n. 2109 del 06.10.2017;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.08.2018;

Considerato che, alla stregua delle superiori linee guida, gli incarichi legali per assistenza e patrocinio sono ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del codice dei contratti pubblici;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i., recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

## **Propone**

Al Sindaco:

Resistere al ricorso prodotto in Corte di Cassazione dai sigg. xxxxxxxx, nelle premesse specificato;

Nominare, quale legale di questo Ente, l'avv. Stefano Polizzotto del foro di Termini Imerese, per procedere alla resistenza al ricorso in commento;

Approvare lo schema di convenzione da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra le parti;

Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 4.941,67, mediante imputazione contabile sull'intervento cod. 01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2020, in corso di formazione, che presenta un'adeguata disponibilità, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;

Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

**Il proponente**  
**dott. Antonino Cutrona – firmato digitalmente**

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa.

Misilmeri, 03.04.2020

**Il Responsabile dell'Area 1**  
**Dott. A. Cutrona – firmato digitalmente**

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della legge 142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp. N. 2166 – credit. 10645

Misilmeri, 03.04.2020

**Il Responsabile dell'Area 2 “Economico-finanziaria”**  
**Dott.ssa B. Fici – firmato digitalmente**

**COMUNE DI MISILMERI**  
Città Metropolitana di Palermo

**DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE**

**Oggetto:** Resistenza al ricorso promosso dai sigg. xxxxx e xxxxxxxx innanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1682/2019.

L'anno duemilaventi il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

**TRA**

•Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

**E**

L'avv. Stefano Polizzotto, del foro di Termini Imerese (di seguito legale) nato a Pollina il 26.10.1969, con studio legale in Palermo, Via T. Tasso n. 47, C.F.: PLZSFN69R26G797X, Partita IVA: 04593960828, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Termini Imerese.

**Premesso che**

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per resistere al ricorso promosso dai sigg. xxxxx e xxxxxxxx innanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1682/2019;

Con provvedimento del Sindaco n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avv. Stefano Polizzotto, patrocinante in Cassazione, cui affidare l'assistenza legale per resistere al ricorso promosso dai sigg. xxxxx e xxxxxxxx innanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1682/2019, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

**Ciò premesso:**

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'assistenza legale per la resistenza al ricorso promosso dai sigg. xxxxx e xxxxxxxx innanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1682/2019;

Art. 2) Il valore della causa è compreso nella fascia tra € 260.000,00 ed € 520.000,00;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 4.941,67, comprensivo di IVA CPA, spese generali e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Restano a carico del Comune le eventuali spese borsuali, contributo unificato, di missione, ecc. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale,



mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- Art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte. Il legale, si impegna a stimare l'eventuale grado di soccombenza (basso, medio, alto) del giudizio in oggetto e comunicarlo dietro richiesta del Comune;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le ulteriori spese borsuali, contributo unificato ecc. per tale attività saranno a carico del Comune.
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento

deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

**L'Avv. Stefano Polizzotto**

**I Responsabile dell'Area 1  
(dott. Antonino Cutrona)**

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo  
Dalla residenza municipale, li 06/04/2020

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 06/04/2020 al 21/04/2020  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"  
Defissa il 22/04/2020**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 06/04/2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---